



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato A

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE**

(Revisione straordinaria delle partecipazioni
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

I- Premessa normativa

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) impose agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva infatti che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali dovessero avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tali disposizioni normative sono state integrate con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato l’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene rispondendo alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);

- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).
-

2 Piano operativo e revisione straordinaria

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016, modificato e integrato dal D. Lgs. 100/2017 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, entro il 30 settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisite o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un Servizio di interesse generale (in sigla SIG), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un Servizio di interesse generale mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e

contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni;

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2 Oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3 Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione. Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si

procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

4. Finalità istituzionali

Il decreto legge n. 175/2016 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Comune di Caino con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

5. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' COSTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Caino alla data del 23/09/2016 partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Azienda Servizi Valtrompia Spa con una quota del 2,014%;
2. Civitas Srl con una quota dello 0,667%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Caino, partecipa al Consorzio Brescia Energia e Servizi in liquidazione con una quota del 2,941%.

La partecipazione al Consorzio, essendo “*forma associativa*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. CIVITAS SRL

La partecipazione del Comune di Caino in Civitas srl è pari al del 0,667%.

La società si occupa del coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti: anziani, minori e famiglia, disabilità e handicap, emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà, salute mentale, immigrazione, coordinamento allestimento e gestione in ambito culturale.

Anno di costituzione	Durata società	Tipo di partecipazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
2005	31/12/2050	diretta	NO	SI	NO	NO

A fine anno 2005 la Comunità Montana di Valletrompia, ed in accordo con i Comuni, avviò la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “Civitas s.r.l.” che prevedeva, nello statuto, lo svolgimento di servizi sociali di competenza comunale.

Per urgenze di immediata operatività, la Società fu costituita, con rogito notarile Repertorio n° 24368 Raccolta n° 9929 registrato in data 30/12/2005 in Gardone V.T. n° 2247 serie prima atti pubblici Notaio Antonella Rebuffoni, con intero capitale della Comunità Montana ed iniziò dall’1.01.2006 gli interventi da questa richiesti nei settori indicati, nonché la gestione dei Consulenti familiari per conto dei Comuni di Valle.

Con deliberazione n. 27 del 22.06.2006 dell’Assemblea Comunitaria fu previsto l’ingresso dei Comuni nel capitale di Civitas s.r.l. mediante prelievo di quote inizialmente in possesso della Comunità Montana secondo l’entità definita con autorizzazione di cessione.

Il Comune di Caino, considerato l’interesse e l’opportunità di adesione alla Società, per disporre in attività di più ampio interesse e coinvolgimento di uno strumento gestionale adeguato secondo una logica anche di esternalizzazione, sostenuta particolarmente per la gestione dei servizi sociali dalla stessa Regione Lombardia, accolse la proposta con delibera consiliare n. 4 del 09/02/2007, sottoscrivendo n. 2 quote di capitale della Società Civitas s.r.l. del valore nominale di 100,00 Euro per un valore nominale complessivo di Euro 200,00, derivanti dalla cessione della Comunità Montana di Valle Trompia.

Civitas Srl è partecipata dai seguenti Enti:

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA 83001710173
COMUNE DI LUMEZZANE 00451340178
COMUNE DI CONCESIO 00350520177
COMUNE DI SAREZZO 00852210178

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 00304530173
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VILLA CARCINA 00351640172
COMUNE DI NAVE 80008790174
COMUNE DI BOVEZZO 00374120178
COMUNE DI MARCHENO 00881240170
COMUNE DI POLAVENO 00827470170
COMUNE DI COLLIO 00850830175
COMUNE DI BOVEGNO 00868380171
COMUNE DI PEZZAZE 00840000178
COMUNE DI LODRINO 00878650175
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 83001210174
COMUNE DI BRIONE 00796050177
COMUNE DI MARMENTINO 83001250170
COMUNE DI IRMA 83001270178

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione nella società, poichè i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e la società Civitas srl, di fatto, è lo strumento operativo per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni.

La positiva esperienza nella gestione dei servizi erogati dalla Società depongono per un mantenimento dell'attuale assetto senza necessità di interventi di razionalizzazione.

Verifica sussistenza requisiti per il mantenimento della partecipazione in società controllate dal Comune di Caino, ai sensi degli articoli 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016		
a) La società rientra nelle categorie di cui art. 4?	SI	
b) La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO	
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO	

d) La società nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro?	SI	Vedi dati di bilancio sotto riportati
e) La società ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?	NO	Vedi dati di bilancio sotto riportati
f) La società ha necessità di contenimento dei costi di funzionamento?	NO	
g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.	NO	

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2015		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	48.256,00	
	Fatturato	2.563.182,00	
	Anno di riferimento 2014		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	34.350,00	
	Fatturato	2.796.160,00	
	Anno di riferimento 2013		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	33.794,00	
	Fatturato	2.223.452,00	
	Anno di riferimento 2012		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	6.882,00	
Anno di riferimento 2011			
Bilancio approvato	Sì		
Risultato d'esercizio	2.929,00		
Fatturato medio (ultimi 3 anni)	2.527.598,00		
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/> No		
Numero dipendenti	25		
Costo del personale	658.191,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	5.803,60		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	4.221,72		

2. AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA

La partecipazione del Comune di Caino nell'Azienda Servizi Valtrompia spa è pari al 2,014%.

La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato, distribuzione del gas naturale e igiene urbana.

Anno di costituzione	Durata società	Tipo di partecipazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
1998	31/12/2050	diretta	NO	NO	NO	NO

L'assemblea della Comunità Montana in data 17/06/1997 e in data 6/04/1998 deliberò, unitamente ai Comuni della Valtrompia ed al Comune di Brescia con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 281 del 10/11/97 anche tramite il proprio ente strumentale già operativo (Azienda Servizi Municipalizzati), di costituire una società deputata alla gestione dei servizi pubblici locali in conformità all'art. 22 lettera e) della legge 142/90.

In data 30 luglio 1997 si costituì l'Azienda Servizi Valtrompia s.p.a. per la gestione dei servizi pubblici economici della Valle Trompia e valli confluenti e segnatamente tra gli altri la progettazione, la realizzazione e la gestione di acquedotti, fognatura, depuratori, e ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque.

I Comuni della Val Trompia e la Comunità Montana promotori della costituzione della predetta società intesero con essa creare uno strumento dotato delle risorse tecniche, finanziarie e imprenditoriali necessarie per affrontare e risolvere i problemi afferenti il comprensorio valtrumplino, nonché mettere a disposizione degli altri Comuni della Valle uno strumento per una gestione in forma associata dei servizi pubblici efficace e unitaria nel migliore interesse della Valle stessa.

Con delibera della Assemblea della Comunità Montana n. 20 del 6/04/1998, si approvò la documentazione necessaria per la costituzione di una S.p.A. per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale e si definirono gli ambiti di intervento, le modalità di programmazione, di indirizzo, sviluppo e controllo nonché di salvaguardia delle quote azionarie di partecipazione per i comuni nella stessa società, resa poi operativa con la costituzione di Azienda Servizi Valtrompia S.p.A..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/05/2000 l'Amministrazione espresse la volontà di aderire alla società mediante l'acquisizione di quote societarie.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2002 fu approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Brescia.

Il Comune di CAINO procedette all'attivazione della gestione del servizio di fognatura e depurazione da parte di A.S.V.T.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali.

La partecipazione viene, quindi, mantenuta ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016. I Comuni della Val Trompia e la Comunità Montana di Valtrompia promotori della costituzione della predetta società intesero con essa creare uno strumento dotato delle risorse tecniche, finanziarie e imprenditoriali necessarie per affrontare e risolvere i problemi afferenti il comprensorio valtrumplino, nonché mettere a disposizione degli altri Comuni della Valle uno strumento per una gestione in forma

associata dei servizi pubblici efficace e unitaria nel migliore affidato all'Azienda in quanto individuata come azienda di riferimento dell'A.T.O. — Ambito territoriale Ottimale - provinciale.

Verifica sussistenza requisiti per il mantenimento della partecipazione in società controllate dal Comune di Caino, ai sensi degli articoli 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016		
a) La società rientra nelle categorie di cui art. 4?	SI	
b) La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?	NO	
c) La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO	
d) La società nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro?	SI	Vedi dati di bilancio sotto riportati
e) La società ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?	NO	Vedi dati di bilancio sotto riportati
f) La società ha necessità di contenimento dei costi di funzionamento?	NO	
g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.	NO	

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2015		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	2.188.591,00	
	Fatturato	15.849.672,00	
	Anno di riferimento 2014		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	916.399,00	
	Fatturato	14.639.256,00	
	Anno di riferimento 2013		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	592.174,00	
	Fatturato	14.934.270,00	
	Anno di riferimento 2012		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	242.164,00	
	Anno di riferimento 2011		
Bilancio approvato	Sì		
Risultato d'esercizio	185.496,00		
Fatturato medio (ultimi 3 anni)	15.141.066,00		
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/> No		
Numero dipendenti	43		
Costo del personale	1.911.358,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	75.000,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	35.000,00		

IV – Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto che i criteri legali, di cui agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate di valutazione per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie sono i seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dall'analisi svolta risulta che le società Civitas srl e Azienda Servizi Valtrompia spa rispondono ai requisiti sopra richiamati, essendo società che svolgono servizi pubblici necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti i rapporti tra le due società sono regolati da appositi contratti.

Caino, 19/09/2017